

3.08 Prestazioni dell'AVS



Nuovo calcolo della rendita di vecchiaia dopo l'età di riferimento

Stato al 1° gennaio 2024



In breve

Le persone che dopo il raggiungimento dell'età di riferimento conseguono un reddito da lavoro sul quale vengono riscossi contributi AVS possono richiedere, una sola volta, un nuovo calcolo della loro rendita di vecchiaia. Tali redditi possono portare a una rendita più elevata, il cui importo non può tuttavia superare la rendita massima della scala delle rendite applicabile.

Le persone che al raggiungimento dell'età di riferimento presentano lacune contributive possono, a determinate condizioni, colmarle con i periodi di contribuzione compiuti dopo il raggiungimento dell'età di riferimento, il che può portare a una rendita di vecchiaia più elevata.

Nel nuovo calcolo vengono considerati i redditi da lavoro conseguiti ed eventualmente i periodi di contribuzione maturati tra il raggiungimento dell'età di riferimento e il compimento dei 70 anni¹. Il nuovo calcolo può essere richiesto una sola volta rivolgendosi alla cassa di compensazione già competente per il versamento della rendita di vecchiaia. La richiesta inciderà soltanto sulle rendite future e non può avere effetto retroattivo. Il modulo *318.383 – Richiesta di un nuovo calcolo della rendita di vecchiaia dopo l'età di riferimento* è disponibile e può essere inoltrato presso le casse di compensazione AVS e le loro agenzie o sul sito Internet www.avs-ai.ch.

¹ Per le donne nate fino al 31.12.1963, fino a cinque anni dopo il raggiungimento dell'età di riferimento (che sarà aumentata progressivamente da 64 a 65 anni in attuazione della riforma AVS 21).

Nuovo calcolo della rendita di vecchiaia in caso di durata di contribuzione completa

1 Si può richiedere un nuovo calcolo se si presenta già una durata di contribuzione completa?

Sì, anche le persone che al raggiungimento dell'età di riferimento presentano già una durata di contribuzione completa e percepiscono quindi una rendita completa (scala 44) possono richiedere un nuovo calcolo al fine di aumentare la propria rendita di vecchiaia. La rendita ricalcolata non potrà però essere superiore alla rendita massima della scala 44.

2 Quali redditi vengono computati nel nuovo calcolo?

Nel nuovo calcolo possono essere considerati i redditi da lavoro soggetti a contribuzione conseguiti tra il mese successivo al raggiungimento dell'età di riferimento e il mese del compimento dei 70 anni². I redditi conseguiti dopo il raggiungimento dell'età di riferimento non vengono più rivalutati, ma aggiunti complessivamente alla somma dei redditi calcolata a quel momento.

Le persone che hanno raggiunto l'età di riferimento ed esercitano ancora un'attività lucrativa continuano a versare contributi ad AVS, AI e IPG. In linea di massima, però, i contributi vengono riscossi soltanto sulla parte del reddito da lavoro che eccede la cosiddetta franchigia, pari a 16 800 franchi all'anno. Dal 1° gennaio 2024 le persone interessate possono scegliere se farsi applicare o meno la franchigia. Se lo desiderano, possono dunque anche rinunciare e pagare contributi sulla totalità del loro reddito da lavoro (v. opuscolo informativo 2.01 – *Contributi salariali all'AVS, all'AI e alle IPG* o 2.02 – *Contributi degli indipendenti all'AVS, all'AI e alle IPG*).

3 Nel nuovo calcolo possono essere computati anche accrediti per compiti educativi o per compiti assistenziali?

No, per i periodi successivi al raggiungimento dell'età di riferimento non possono più essere computati accrediti per compiti educativi o per compiti assistenziali.

² Per le donne nate fino al 31.12.1963, fino a cinque anni dopo il raggiungimento dell'età di riferimento (che sarà aumentata progressivamente da 64 a 65 anni in attuazione della riforma AVS).

4 Possono essere computati redditi conseguiti prima del 1° gennaio 2024?

La possibilità di richiedere, una sola volta, un nuovo calcolo della rendita di vecchiaia dopo il raggiungimento dell'età di riferimento è stata introdotta con la riforma AVS 21 con effetto dal 1° gennaio 2024. Le persone che hanno raggiunto l'età di riferimento (ovvero di pensionamento) prima di questa data e percepiscono già una rendita di vecchiaia hanno la possibilità di richiedere un nuovo calcolo se esercitano o esercitavano un'attività lucrativa dopo il raggiungimento dell'età di pensionamento (64 anni per le donne e 65 per gli uomini) e il 1° gennaio 2024 non hanno ancora compiuto 70 anni.

Nuovo calcolo della rendita di vecchiaia in caso di durata di contribuzione incompleta

5 È possibile colmare lacune con gli anni di contribuzione maturati dopo l'età di riferimento?

Le persone che al raggiungimento dell'età di riferimento presentano una durata di contribuzione incompleta e percepiscono quindi una rendita parziale (scale 1–43) possono, a determinate condizioni e se continuano a lavorare dopo il raggiungimento dell'età di riferimento, farsi computare i relativi periodi di contribuzione.

Affinché un anno di contribuzione successivo al raggiungimento dell'età di riferimento possa essere computato per colmare lacune, devono essere adempiute due condizioni:

1. il reddito da lavoro conseguito nell'anno in questione deve corrispondere almeno al 40 per cento del reddito da lavoro medio, senza ripartizione né rivalutazione (e senza accrediti per compiti educativi e assistenziali), al momento del raggiungimento dell'età di riferimento. Per questo confronto viene considerato l'intero reddito da lavoro conseguito, anche se una parte non era soggetta a contribuzione in seguito all'applicazione della franchigia per i beneficiari di rendita di vecchiaia esercitanti un'attività lucrativa. Tuttavia, per il nuovo calcolo della rendita verranno poi considerati soltanto i redditi sui quali sono stati versati contributi;

e

2. il contributo versato per l'anno in questione sul reddito da lavoro conseguito deve corrispondere almeno al contributo minimo annuo (2024: fr. 514).

Per ulteriori informazioni in merito alla franchigia per i beneficiari di rendita esercitanti un'attività lucrativa si veda l'opuscolo informativo 2.01 – *Contributi salariali all'AVS, all'AI e alle IPG* o 2.02 – *Contributi degli indipendenti all'AVS, all'AI e alle IPG*.

6 Come vengono computati i periodi contribuzione in caso di assicurazione per un periodo inferiore a un anno?

Se dopo il raggiungimento dell'età di riferimento non si è assicurati per un intero anno civile (p. es. nel caso dei frontalieri o delle persone che lasciano la Svizzera), si procede a un confronto tra l'intero reddito conseguito in quell'anno (senza franchigia) e il reddito da lavoro medio, senza ripartizione né rivalutazione (e senza accrediti per compiti educativi e assistenziali), al momento del raggiungimento dell'età di riferimento. Se si raggiunge la soglia del 40 per cento e il contributo versato all'AVS corrisponde almeno al contributo minimo annuo, si può computare l'intero anno, anche se la persona in questione non è stata assicurata in Svizzera per tutto l'anno.

Al contrario, l'anno in cui si raggiunge l'età di riferimento e quello del compimento dei 70 anni non possono, in linea di principio, essere computati interamente. Lo stesso vale per l'anno in cui si inoltra la richiesta per un nuovo calcolo della rendita di vecchiaia. Ai fini della verifica della soglia del 40%, il reddito percepito durante i mesi dei suddetti anni viene, in linea di principio, convertito in un reddito annuo. Se la soglia è raggiunta, nel nuovo calcolo possono però essere computati soltanto i mesi e i redditi corrispondenti. Per ogni 12 mesi può essere computato un anno di contribuzione supplementare.

7 È possibile computare i redditi da lavoro, anche se le condizioni per il computo di periodi di contribuzione supplementari non sono adempiute?

Sì. Anche se non è adempiuta nessuna delle condizioni del punto 5 per il computo dei periodi di contribuzione supplementari o ne è adempiuta una sola, nel nuovo calcolo possono essere computati i redditi sui quali sono stati versati contributi. La rendita ricalcolata non potrà però essere superiore alla rendita massima della scala delle rendite applicabile (1–43).

Richiesta di nuovo calcolo

8 Quando va richiesto il nuovo calcolo?

Si può scegliere il momento in cui richiedere il nuovo calcolo. Tuttavia, dopo l'età di riferimento, il nuovo calcolo può essere effettuato solo una volta. Si raccomanda di inviare la richiesta alla cassa di compensazione che versa già la rendita di vecchiaia possibilmente da tre a quattro mesi prima del momento in cui si desidera che venga effettuato il nuovo calcolo.

Il versamento della rendita di vecchiaia ricalcolata è possibile al più presto dal mese successivo alla richiesta. È esclusa qualsiasi richiesta con effetto retroattivo.

Il modulo 318.383 – *Richiesta di un nuovo calcolo della rendita di vecchiaia dopo l'età di riferimento* è disponibile e può essere inoltrato presso le casse di compensazione AVS e le loro agenzie o sul sito Internet www.avs-ai.ch.

9 Il nuovo calcolo viene effettuato automaticamente alla revoca del rinvio della rendita di vecchiaia?

No, il nuovo calcolo della rendita dopo il raggiungimento dell'età di riferimento è indipendente dalla revoca del rinvio della rendita di vecchiaia (v. opuscolo informativo 3.04 – *Riscossione flessibile della rendita*). Le persone che all'età di riferimento continuano a esercitare un'attività lucrativa e decidono di rinviare la totalità della rendita di vecchiaia o una parte di essa devono richiedere separatamente il nuovo calcolo con il modulo 318.383 – *Richiesta di un nuovo calcolo della rendita di vecchiaia dopo l'età di riferimento*.

10 È possibile ricalcolare anche una rendita per superstiti?

Se una persona esercitava un'attività lucrativa dopo il raggiungimento dell'età di riferimento e dopo il decesso dell'avente diritto la rendita di vecchiaia è sostituita da una rendita per superstiti, i superstiti possono presentare una richiesta di nuovo calcolo della rendita, se non ne è già stata presentata una.

Ripercussioni del nuovo calcolo sulla rendita di vecchiaia del coniuge

11 I redditi conseguiti dopo il raggiungimento dell'età di riferimento vengono ripartiti?

No, i redditi dell'attività lucrativa conseguiti dopo il raggiungimento dell'età di riferimento non vengono ripartiti tra i coniugi.

12 La rendita ricalcolata è soggetta a limitazione?

Il nuovo calcolo della rendita di vecchiaia di un coniuge non implica anche quello della rendita dell'altro, poiché non viene effettuata alcuna ulteriore ripartizione dei redditi. Viene però riesaminata la limitazione delle due rendite. La somma delle due rendite individuali dei coniugi non può superare il 150 per cento della rendita massima. Se tale importo massimo è superato, le due rendite individuali vengono proporzionalmente ridotte. Se uno dei coniugi presenta una durata di contribuzione incompleta e non ha quindi diritto a una rendita completa, l'importo della relativa rendita massima e l'entità della limitazione sono inferiori.

Esempi di calcolo

13 Nuovo calcolo della rendita di vecchiaia in caso di durata di contribuzione completa

Una donna, nata il 3 gennaio 1960, ha diritto dal 1° febbraio 2024 a una rendita di vecchiaia di 2 038 franchi. Per lei vale ancora l'età di riferimento di 64 anni. Presentando una durata di contribuzione di 43 anni, ha diritto a una rendita completa della scala 44. Il reddito annuo medio determinante per il calcolo della rendita di vecchiaia è di 57 330 franchi al momento del raggiungimento dell'età di riferimento. Dopo il raggiungimento dell'età di riferimento, continua a svolgere un'attività lucrativa, conseguendo un reddito mensile di 2 600 franchi. Ha rinunciato all'applicazione della franchigia.

Avendo deciso di cessare completamente l'attività lucrativa dal 1° luglio 2027, il 25 giugno 2027 inoltra alla cassa di compensazione competente la richiesta di nuovo calcolo della rendita di vecchiaia dal 1° luglio 2027.

Diritto alla rendita di vecchiaia all'età di riferimento (1° febbraio 2024)

Reddito annuo medio determinante (43 anni di contribuzione)	CHF	57 330.–
Rendita di vecchiaia mensile (scala 44)	CHF	2 038.–

Nuovo calcolo della rendita di vecchiaia (1° luglio 2027)

Somma dei redditi (rivalutata) al raggiungimento dell'età di riferimento (43 anni di contribuzione)	CHF	2 450 000.–
2024 – Reddito da lavoro supplementare (febbraio–dicembre)	CHF	28 600.–
2025 – Reddito da lavoro supplementare (gennaio–dicembre)	CHF	31 200.–
2026 – Reddito da lavoro supplementare (gennaio–dicembre)	CHF	31 200.–
2027 – Reddito da lavoro supplementare (gennaio–giugno)	CHF	15 600.–
Totale dei redditi	CHF	2 556 600.–
Nuovo reddito annuo medio determinante (43 anni di contribuzione)	CHF	59 456.–
Reddito arrotondato al valore immediatamente successivo della tavola delle rendite	CHF	60 270.–
Rendita di vecchiaia mensile dal 1° luglio 2027 (scala 44)	CHF	2 078.–

14 Nuovo calcolo della rendita di vecchiaia in caso di durata di contribuzione incompleta all'età di riferimento

Un uomo, nato il 21 dicembre 1958, ha diritto dal 1° gennaio 2024 a una rendita parziale di 2 067 franchi (scala 39). Il reddito annuo medio determinante per il calcolo della rendita di vecchiaia è di 79 380 franchi al momento del raggiungimento dell'età di riferimento. Dopo il raggiungimento dell'età di riferimento, continua a svolgere un'attività lucrativa, conseguendo inizialmente un reddito mensile di 2 600 franchi e, dal 2028, di 2 000 franchi. Ha rinunciato all'applicazione della franchigia.

Il 31 dicembre 2028 cessa completamente l'attività lucrativa e il 25 febbraio 2029 inoltra alla cassa di compensazione competente la richiesta di nuovo calcolo della rendita di vecchiaia.

Diritto alla rendita di vecchiaia all'età di riferimento (1° gennaio 2024)

Reddito annuo medio determinante (39 anni di contribuzione)	CHF	79 380.–
Rendita di vecchiaia mensile (scala 39)	CHF	2 067.–
Reddito medio, senza ripartizione né rivalutazione (e senza accrediti per compiti educativi e assistenziali)	CHF	75 000.–
40 % quale valore comparativo per il computo successivo di anni di contribuzione supplementari (v. punto 5)	CHF	30 000.–

Verifica della possibilità di computare anni di contribuzione supplementari e reddito per il nuovo calcolo

2024 – Reddito intero (gennaio–dicembre)	CHF	31 200.–
Condizione 40 % adempiuta Condizione contributo minimo adempiuta		
2025 – Reddito intero (gennaio–dicembre)	CHF	31 200.–
Condizione 40 % adempiuta Condizione contributo minimo adempiuta		
2026 – Reddito intero (gennaio–dicembre)	CHF	31 200.–
Condizione 40 % adempiuta Condizione contributo minimo adempiuta		
2027 – Reddito intero (gennaio–dicembre)	CHF	31 200.–
Condizione 40 % adempiuta Condizione contributo minimo adempiuta		
2028 – Reddito intero (gennaio–dicembre)	CHF	24 000.–
Condizione 40 % <u>non</u> adempiuta Condizione contributo minimo adempiuta		

Nel nuovo calcolo possono essere computati quattro anni di contribuzione supplementari. Si può però considerare il reddito per tutti e cinque gli anni.

Nuovo calcolo della rendita di vecchiaia dal 1° marzo 2029

Anni di contribuzione al raggiungimento dell'età di riferimento	39
Computo degli anni di contribuzione supplementari per l'attività lucrativa dopo l'età di riferimento	4
Anni di contribuzione al momento del nuovo calcolo	43

Somma dei redditi (rivalutata) al raggiungimento dell'età di riferimento (39 anni di contribuzione)	CHF	3 077 100.–
---	-----	-------------

2024 – Reddito da attività lucrativa supplementare	CHF	31 200.–
--	-----	----------

2025 – Reddito da attività lucrativa supplementare	CHF	31 200.–
--	-----	----------

2026 – Reddito da attività lucrativa supplementare	CHF	31 200.–
--	-----	----------

2027 – Reddito da attività lucrativa supplementare	CHF	31 200.–
--	-----	----------

2028 – Reddito da attività lucrativa supplementare	CHF	24 000.–
--	-----	----------

Totale dei redditi	CHF	3 225 900.–
--------------------	-----	-------------

Nuovo reddito annuo medio determinante (43 anni di contribuzione)	CHF	75 021.–
---	-----	----------

Reddito arrotondato al valore immediatamente successivo della tavola delle rendite	CHF	76 440.–
--	-----	----------

Rendita di vecchiaia mensile (rendita parziale, scala 43) dal 1° marzo 2029	CHF	2 241.–
---	-----	---------

Chiarimenti e altre informazioni



Questo opuscolo informativo presenta solo una panoramica riassuntiva. Per la valutazione dei singoli casi fanno stato esclusivamente le disposizioni legali in vigore. Per ulteriori informazioni ci si può rivolgere alle casse di compensazione o alle loro agenzie. L'elenco delle casse di compensazione è pubblicato all'indirizzo Internet www.avs-ai.ch.

I termini relativi allo stato civile hanno anche il significato seguente:

- matrimonio: unione domestica registrata,
- divorzio: scioglimento giudiziale dell'unione domestica registrata,
- decesso del coniuge: decesso del partner registrato.

Publicato dal Centro d'informazione AVS/AI in collaborazione con l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.

Edizione novembre 2023. La riproduzione, anche solo parziale, è autorizzata soltanto con il consenso scritto del Centro d'informazione AVS/AI.

Questo opuscolo informativo può essere richiesto alle casse di compensazione, alle loro agenzie e agli uffici AI. Numero di ordinazione 3.08/i. È disponibile anche su www.avs-ai.ch.



Ulteriori informazioni, pubblicazioni e video esplicativi.

3.08-24/01-I